COMUNE DI ERCHIE

Provincia di Brindisi

REGOLAMENTO DISCIPLINANTE IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale

n. 111, in data 22/11/2022

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione del vigente assetto legislativo, contrattuale e regolamentare, contiene disposizioni per la costituzione e l'utilizzo del fondo previsto dall'art. 1, co. 1091, Legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Nell'attuazione della suddetta disposizione normativa, l'Ente persegue l'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione/elusione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti.
3. Qualora ne ricorrano le condizioni, l'Ente promuove l'attivazione della procedura di accertamento con adesione e di ogni altro istituto previsto dall'ordinamento e volto alla risoluzione immediata e concordata delle posizioni.

Art. 2 - Costituzione e quantificazione del fondo da destinare a compenso incentivante ed al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio tributi

1. Annualmente viene costituito un fondo in cui confluiscono le risorse destinate al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale.
   Il fondo è quantificato nella misura del 5% (cinque per cento) del maggior gettito riscosso nell'esercizio precedente, risultante dal Rendiconto di gestione approvato, a seguito di attività accertativa svolta sull'Imposta Municipale Propria (IMU) e sulla Tassa sui Rifiuti (TARI), a seguito di attività di accertamento, di recupero coattivo, o di recupero fiscale preventivo mediante ravvedimento operoso, indipendentemente dall'anno di notifica degli atti (pertanto sia in conto competenza, sia in conto residui), anche mediante il supporto di società esterne, non concessionarie delle attività.
2. Rientrano nelle attività accertative tutte le attività svolte dal personale di cui al successivo articolo 3 non solo che comportano il recupero dell'evasione/elusione dell'imposta municipale propria (IMU) e della tassa sui rifiuti (TARI), a qualsiasi titolo effettuata, ma anche connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti.
3. Il fondo, mediante contrattazione integrativa, viene destinato all'incentivazione del personale dipendente (anche di qualifica dirigenziale) ed al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione dei tributi.
4. Le risorse economiche che saranno distribuite al personale a questo titolo rientrano nella parte entrata del fondo per le politiche delle risorse umane e della produttività di cui all'art. 67, co. 3, lett. c), del CCNL 21.05.2018 con vincolo di destinazione specifica per gli incentivi tributari, ponendo le medesime tra le componenti escluse dal rispetto del limite di cui all'art. 23, co. 2, D. Lgs. 75/2017.
5. In caso di mancata approvazione dei documenti contabili nei termini di legge, sarà possibile procedere alla distribuzione degli incentivi per lotta all'evasione/elusione, previsti dal presente regolamento, qualora l'Ente, in sede di costituzione annuale del fondo delle risorse decentrate di parte variabile, ai sensi dell'art. 67, co. 5, lett. b), del CCNL Enti Locali 2016-2018, destini tali risorse, a copertura dei correlati oneri di trattamento economico accessorio del personale coinvolto, in relazione al conseguimento di obiettivi di lotta all'evasione/elusione previsti nel piano della Performance dell'Ente o in altri analoghi strumenti di programmazione della gestione, includendo tali somme nelle risorse soggette al limite di cui all'art. 23, co. 2, D. Lgs. 75/2017.

6. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del Bilancio di previsione, laddove il Rendiconto della gestione dell'esercizio precedente sia stato già approvato, si tiene conto delle riscossioni, alle quali applicare la misura del 5%, realizzate nell'anno precedente a quello in cui è predisposto il Bilancio di previsione. In alternativa, la stima delle risorse che alimenteranno il Fondo può essere operata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione IMU e TARI iscritti nel Bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo; la quantificazione definitiva delle risorse avverrà a seguito dell'approvazione del Rendiconto e verrà applicata con una variazione al Bilancio di previsione.
7. La quantificazione definitiva delle risorse confluite nel Fondo si determinerà con riferimento alle riscossioni di cui al comma 1 certificate nel rendiconto di gestione approvato nell'anno di riferimento.

Art. 3 - Fissazione obiettivi e costituzione del gruppo di lavoro

1. Con l'approvazione del PEG/PDO/Piano delle performance dell'esercizio, il Responsabile del servizio Tributi provvede a formulare uno o più obiettivi connessi al recupero evasione/elusione fiscale, costituendo un gruppo di lavoro sulla base delle specifiche competenze tecniche specialistiche necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti.
2. All'atto della costituzione del gruppo di lavoro si individua un coordinatore e si precisano le attività di ciascun componente. Possono prendere parte ad un gruppo di lavoro e quindi essere destinatari dell'incentivo anche i dipendenti a tempo determinato che prestano il loro servizio nell'Ente.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, laddove non siano coinvolti tutti i dipendenti del servizio Tributi, l'individuazione dei soggetti che costituiscono il gruppo di lavoro deve uniformarsi a criteri di rotazione e tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specialistiche richieste per ogni specifica attività. Possono essere chiamati a far parte del gruppo di lavoro anche dipendenti afferenti ad altri settori dell'ente allorquando la loro prestazione professionale si renda utile al raggiungimento degli obiettivi assegnati.
4. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate su disposizione del Responsabile del servizio, anche su indicazione del coordinatore del gruppo di lavoro.

Art. 4 - Correlazione tra incentivi tributari, retribuzioni di risultato e produttività

1. Atteso che l'incentivo in oggetto è connesso ad un obiettivo di *performance* organizzativa, è stabilita una correlazione tra incentivi distribuiti, retribuzione di risultato (per il personale dirigente e/o posizioni organizzative coinvolte) e produttività del restante personale, con un rapporto 1 a 3 rispetto a quanto dovuto a titolo di retribuzione di risultato/produttività.
2. Nello specifico, qualora la misura dell'incentivo distribuito a valere nell'esercizio di riferimento, ecceda tre volte l'importo spettante a titolo di retribuzione di risultato/produttività, quest'ultimo viene ridotto proporzionalmente nel rispetto del rapporto di correlazione di cui al comma precedente.

Art. 5 - Ripartizione del compenso incentivante all'interno del gruppo di lavoro

1. In ciascun esercizio finanziario, il Coordinatore del gruppo di lavoro predispone una relazione sulle concrete attività svolte da ciascuno dei componenti del gruppo di lavoro al fine di definire i maggiori accertamenti dell'Imposta Municipale propria (IMU) e della Tassa sui rifiuti (TARI), nonché alle attività connesse alla partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti. Nella relazione è riportato l'ammontare degli importi distribuibili calcolato sulla base di quanto disposto dal precedente articolo 2.
2. La relazione si conclude con una proposta di ripartizione delle somme a disposizione, ai sensi del comma 4, tra i vari componenti del gruppo di lavoro e deve essere approvata dal Responsabile del servizio Tributi, che relaziona all'Organismo Indipendente di Valutazione in ordine all'obiettivo fissato ai fini della redazione della annuale Relazione sulla *performance*.
3. Qualora il Funzionario responsabile del tributo coincida con un incaricato di area di posizione organizzativa o dirigenziale, l'ammontare derivante dalla sua partecipazione all'attività di recupero dell'evasione si aggiunge alla retribuzione di risultato, nel rispetto della correlazione prevista all'articolo 4.
4. Il fondo destinato ad incentivare il personale è ripartito tra il personale impiegato nell'attività nel seguente modo:
   - Responsabile del servizio tributi: 35% (trentacinque per cento);
   - Personale addetto all'attività accertativa: 65% (sessantacinque per cento).
5. La misura dell'incentivo da corrispondere in favore di ciascun dipendente coinvolto non può eccedere il valore del 15% (quindici per cento) del trattamento economico tabellare annuo di ciascun dipendente (comprensivo della tredicesima mensilità) fissato dal vigente CCNL.

Art. 6 - Liquidazione del compenso incentivante

1. L'incentivo spettante agli addetti all'attività accertativa è liquidato dal Responsabile del servizio tributi sulla base dell'apporto individuale, quali-quantitativo, alla realizzazione degli obiettivi, sulla base della metodologia di valutazione in essere.
2. L'incentivo spettante al Responsabile del servizio tributi, titolare della posizione organizzativa, è liquidato dal Responsabile del Personale o, in assenza o contitolarità, dal Segretario generale.

Art. 7 - Limiti alla liquidazione del compenso incentivante

1. L'ammontare del fondo destinato all'incentivazione del personale è da considerarsi al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP a carico dell'amministrazione.
2. I compensi incentivanti in oggetto sono stanziabili in deroga al limite di cui all'art. 23, co. 2, del D. Lgs. n. 75/2017.
3. Qualora gli incentivi calcolati eccedano il limite del 15 per cento del trattamento economico tabellare annuo del personale coinvolto, le relative eccedenze nell'anno di riferimento non potranno essere corrisposte negli anni successivi e andranno ad alimentare il fondo per il potenziamento delle risorse strumentali del servizio Tributi di cui al successivo articolo 8.

Art. 8 - Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio Tributi

1. Il Fondo per il potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio Tributi, da destinare all'aggiornamento tecnologico e delle banche dati nonché al miglioramento del servizio al cittadino, è costituito, oltre che dalla quota parte del maggior gettito incassato l'esercizio precedente per IMU e TARI ai sensi dell'art. 2, anche dalle somme che eccedono il limite del 15 per cento del trattamento tabellare di cui al precedente articolo 7.

2. Tale fondo può essere utilizzato per l'acquisizione e/o aggiornamento di software specifici, per l'acquisto di apparecchiature tecnologiche funzionali alle attività di recupero evasione o per il potenziamento dell'ufficio Tributi, per l'acquisizione di servizi strumentali funzionali alle attività dell'ufficio ad utilità pluriennale, alla bonifica delle banche dati ed alla implementazione di nuovi strumenti di dialogo e/o di interrelazione con i contribuenti.
3. L'utilizzo del fondo è rimesso alla determinazione del Responsabile del servizio competente. Eventuali somme non impegnate nell'esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione.

Art. 9 - Violazione degli obblighi di legge o di regolamento

1. I responsabili delle funzioni incentivate che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi o che non svolgano i compiti assegnati con la dovuta diligenza sono esclusi dalla ripartizione dell'incentivo.

Art. 10 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le attività poste in essere dall'ufficio tributi dall'inizio dell'anno 2022 fino alla operatività del regolamento restano valide in considerazione della maturazione del diritto soggettivo dei partecipanti.